

## INVIO TELEMATICO DEI CORRISPETTIVI

Con comunicato stampa del 30 aprile 2007 l'Agenzia delle Entrate ha precisato che l'invio telematico dei corrispettivi all'Anagrafe tributaria da parte dei contribuenti che esercitano attività commerciali riguarderà le operazioni effettuate a partire dal primo luglio 2007. Il primo termine sarà quello del 25.09.2007 ed interessa la grande distribuzione. Seguiranno i soggetti di grande dimensione mentre per i contribuenti di piccole dimensioni l'invio telematico è previsto entro il 25 marzo 2008.

## NUOVA DETRAZIONE IVA AUTOMEZZI DAL 27 GIUGNO 2007

### Premessa

Sulla "Gazzetta ufficiale" europea n. L-165/33 del 27 giugno 2007 è stato pubblicato il provvedimento con il quale il Consiglio d'Europa autorizza l'Italia a introdurre uno specifico limite alla detrazione IVA sull'acquisto e sulle spese di utilizzo degli autoveicoli.

Non essendo necessario un provvedimento di recepimento la norma prevede per professionisti ed imprese, la detrazione IVA nella misura del 40% **con decorrenza dal 27 giugno** e salvo modifiche normative decadrà il 31 dicembre 2010.

### Detraibilità

Resta in ogni caso detraibile al 100% l'IVA sugli autoveicoli utilizzati da agenti e rappresentanti, taxisti, noleggiatori, autoscuole, nonché per i veicoli che costituiscono bene strumentale nell'attività d'impresa.

Le operazioni interessate dalla detraibilità IVA al 40% sono quelle di **acquisto di auto, leasing, noleggio, manutenzioni e riparazioni, acquisto di carburanti**. In precedenza (dal 14 settembre 2006) l'IVA su queste operazioni era detraibile in misura pari alla percentuale con cui il mezzo era utilizzato ai fini aziendali o professionali.

### Decorrenza per talune operazioni

Dunque per le operazioni effettuate dal 27 giugno 2007 la detraibilità IVA è stabilita nella misura del 40% quindi diventa detraibile l'8% dell'IVA pagata sugli acquisti in parola (il 40% del 20%).

Ai fini IVA (art. 6 DPR. 633/72) una operazione si intende effettuata al momento del pagamento o se antecedente al momento della fatturazione o della consegna nel caso di beni consegnati con documento di trasporto, di conseguenza la nuova percentuale di detrazione interessa le fatture emesse dal 27 giugno indipendentemente dal periodo di riferimento. Nel caso di operazioni scortate da documento di consegna vale invece la data del documento di accompagnamento.

Per le **schede carburanti** di giugno o del 2° trimestre, si ritiene si debba verificare la data di effettivo rifornimento suddividendo eventualmente il documento in due parti una detraibile al 40% l'altra detraibile in base all'utilizzo aziendale. Sul punto però è opportuno attendere i previsti chiarimenti ministeriali, taluni autori ritengono infatti assoggettabile alla nuova norma l'intero importo delle citate schede carburanti.

### Imposte dirette – rinvio

Concludiamo precisando che a seguito dell'autorizzazione in argomento stanno per essere reintrodotte delle norme che consentono la parziale deduzione dei costi auto ai fini delle imposte dirette.

La modifica della quota di detrazione IVA avrà conseguenze anche sulla deducibilità dei costi ai fini delle imposte dirette, su questo argomento ritorneremo non appena le norme avranno un minimo di stabilità.